

Statuto ASIV

Associazione: ASIV - Associazione della Svizzera italiana per la tutela del vaping

1. Nome e sede

A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita un'associazione a tempo indeterminato denominata «**ASIV, Associazione della Svizzera italiana per la tutela del vaping**» con sede a Locarno. L'associazione è apolitica e aconfessionale.

L'indirizzo pro tempore dell'associazione è presso il Presidente in Via Bernardino Luini 15, 6600 Locarno.

2. Finalità e scopo

Lo scopo principale dell'associazione è quello di rappresentare una voce comune per dialogare con enti ed istituzioni al fine di tutelare il settore del vaping per tutta la filiera, dai produttori ai consumatori.

L'associazione ha il fine di divulgare informazioni corrette, aggiornate e verificate concernenti il mondo dei vaporizzatori personali e dei liquidi da inalazione come succedanei del fumo di sigarette tradizionali, nonché il coordinamento di campagne informative basate sui dati tecnico-scientifici in continua evoluzione.

L'associazione ha, altresì, quale fine quello di contrastare la diffusione di fake news e informazioni scorrette concernenti il mondo dei vaporizzatori personali e dei liquidi da inalazione.

L'associazione ha anche il fine di mantenere i contatti e lo scambio di esperienze tra i membri attivi dell'associazione stessa garantendo, nel caso di aziende, la loro indipendenza imprenditoriale.

L'associazione non persegue scopi commerciali o la realizzazione di un profitto. Gli organi sono attivi a titolo onorifico.

L'associazione potrà inoltre adoperarsi per garantire elevati standard qualitativi.

3. Mezzi

Per il perseguimento delle sue finalità, l'associazione dispone dei seguenti mezzi:

- contributi sociali
- proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni
- sovvenzioni
- donazioni e sussidi di ogni genere

I contributi sociali sono fissati annualmente nell'ambito dell'Assemblea dei soci. I soci attivi versano un contributo superiore rispetto ai soci sostenitori.

I soci onorari (medici, sanitari, giuristi, avvocati, giornalisti, etc.) sono esentati dal versamento del contributo.

L'anno di esercizio corrisponde all'anno civile.

4. Soci - adesione

Ogni persona fisica e giuridica interessata alle finalità dell'associazione può diventare socio.

Le persone fisiche che si avvalgono delle offerte e delle strutture dell'associazione sono **soci attivi** con diritto di voto.

Le persone fisiche o giuridiche che sostengono l'associazione finanziariamente o idealmente possono essere **soci sostenitori** senza diritto di voto.

Tutti i contributi devono essere versati entro 30 giorni dalla decisione e dalla fatturazione.

Su proposta del Direttivo, l'Assemblea dei soci può concedere lo status di **soci onorari** alle persone che si sono adoperate in maniera particolarmente significativa a favore dell'associazione o degli scopi da essa perseguiti.

L'Assemblea dei soci decide in merito all'ammissione.

5. Cessazione dell'adesione

L'adesione cessa

- nel caso delle persone fisiche mediante dimissioni, esclusione o decesso.
- nel caso delle persone giuridiche mediante dimissioni, esclusione o scioglimento della persona giuridica.

I soci dimissionari non hanno diritto a continuare a utilizzare le istituzioni dell'associazione né a partecipare al patrimonio dell'associazione.

Le quote associative non vengono rimborsate.

6. Dimissioni ed esclusione

Le dimissioni sono possibili in ogni momento. La lettera di dimissioni deve essere inviata per iscritto alla Direzione con un preavviso di almeno 30 giorni prima dell'Assemblea dei soci ordinaria. Per l'anno iniziato va versato l'intero contributo sociale.

Un socio può essere escluso dall'associazione in qualsiasi momento a causa di violazione dello statuto e/o comportamento contrario agli scopi dell'associazione

La Direzione decreta l'esclusione; il socio ha facoltà di sottoporre all'Assemblea dei soci la decisione di esclusione.

Se un socio non versa il contributo sociale nonostante il sollecito, la Direzione può escluderlo automaticamente.

L'Assemblea dei soci decide in merito all'esclusione. Prima di un'esclusione, il socio interessato va in ogni caso sentito.

7. Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Direttivo

8. L'Assemblea dei soci

L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea dei soci. Un'Assemblea dei soci ordinaria ha luogo annualmente in data da definirsi ma non oltre il 30 giugno dell'anno di riferimento, fatto salvo il primo anno in cui l'assemblea dei soci ordinaria viene sostituita dalle consultazioni *de facto* dei soci fondatori. I soci fondatori firmano il "Verbale speciale di adesione alla Fondazione dell'Associazione" (VFA).

I soci vengono convocati per iscritto all'Assemblea con un preavviso di almeno 30 giorni, con allegato l'ordine del giorno. Sono valide anche le convocazioni via e-mail.

Le istanze all'attenzione dell'Assemblea dei soci vanno inoltrate per iscritto al Direttivo entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'assemblea.

Per istanze si intendono punti all'ordine del giorno/attività. Le istanze relative ai singoli punti all'ordine del giorno devono essere poste durante l'assemblea al momento della loro trattazione.

Il Direttivo o 1/5 dei soci possono chiedere in qualsiasi momento la convocazione di un'Assemblea dei soci straordinaria, indicandone lo scopo. L'assemblea deve avere luogo entro 4 settimane dalla ricezione della richiesta.

Il quorum di 1/5 è obbligatorio, la quota delle presenze può essere inferiore ma non superiore. Il diritto di convocazione può essere concesso ad altri organi o persone.

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione. Ha i seguenti compiti inalienabili e le seguenti competenze:

- approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci
- approvazione del rapporto annuale del Direttivo
- accettazione e approvazione del rendiconto annuale
- elezione del/della Presidente e degli altri membri del Direttivo, nonché dell'organo di controllo
- Determinazione dei contributi sociali
- Presa di conoscenza e/o approvazione del budget annuale
- Presa di conoscenza e/o approvazione del programma delle attività
- Deliberazione sulle istanze del Direttivo e dei soci
- Modifica dello statuto
- Decisione in merito all'esclusione di soci
- Deliberazione sullo scioglimento dell'associazione e l'impiego del ricavato della liquidazione

Ogni Assemblea dei soci regolarmente convocata ha facoltà di decidere, se sono presenti almeno il 50% + 1 dei soci.

Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi; le astensioni e i voti contrari vengono conteggiati e messi a verbale come quelli favorevoli. In caso di parità di voti, si può proporre una seconda votazione preceduta da eventuali approfondimenti e, nel caso di pareggio, il voto del/della Presidente sarà decisivo.

La modifica dello statuto richiede l'approvazione di una maggioranza 2/3 dei voti espressi.

Le decisioni prese devono essere messe a verbale.

9. Il Direttivo

Il Direttivo è composto da almeno 3 persone, rimane in carica 2 anni e può essere rieletto.

Il Direttivo gestisce le attività in corso e rappresenta l'associazione all'esterno.

Emana i regolamenti. Può impiegare dei gruppi di lavoro (gruppi di esperti). Ai fini del raggiungimento degli scopi dell'associazione, Il direttivo può impiegare o incaricare terze persone, se necessario, dietro un adeguato compenso.

Il Direttivo dispone di tutte le cariche che la legge o il presente statuto non conferisce a un altro organo.

All'interno del Direttivo sono rappresentate le seguenti competenze:

- presidenza
- vicepresidenza
- finanze

L'accumulazione delle cariche è possibile.

Fino all'approvazione del VFA (Verbale speciale di adesione alla Fondazione dell'Associazione) e conseguente designazione del Direttivo le funzioni di presidenza, vicepresidenza e tesoreria vengono espletate dal/dalla Presidente.

Il Direttivo si riunisce ogni volta che l'attività lo richiede. Ogni membro del Direttivo può richiedere la convocazione di una seduta, indicandone i motivi.

Se nessun membro del Direttivo richiede una consulenza orale, le decisioni prese tramite circolazione degli atti (anche e-mail) sono valide.

In linea di principio il Direttivo è attivo a titolo onorifico, ha però diritto eventualmente e se possibile al rimborso delle spese sostenute.

10. Diritto di firma

L'associazione non è vincolata dalla firma collettiva, fermo restando l'obbligo del/della Presidente di comunicare al Direttivo ogni occasione in cui viene firmato un documento di valenza legale/amministrativo in nome e per conto dell'associazione.

11. Responsabilità

Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

12. Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere pronunciato con una decisione presa nell'ambito di un'Assemblea dei soci ordinaria o straordinaria e con la maggioranza dei 4/5 dei soci.

Se la partecipazione all'assemblea dei soci è inferiore ai tre quarti, una seconda assemblea deve avere luogo entro un mese. Nell'ambito di questa seconda assemblea, l'associazione può essere sciolta anche con la maggioranza semplice, anche se il numero dei soci presenti è inferiore ai tre quarti.

Con lo scioglimento dell'associazione il patrimonio dell'associazione va a un'organizzazione esente da imposta, che persegue finalità identiche o simili. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci.

13. Foro competente

Il foro competente per tutte le controversie tra l'associazione ed i suoi membri è presso la sede dell'associazione.

14. Entrata in vigore

Il presente statuto è stato discusso ed accettato dai soci fondatori ed è entrato in vigore dalla data della sottoscrizione del "VFA".

Locarno, 01 maggio 2024

ASIV
il Presidente
Vito Civello

